



UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS



UNIVERSITÀ GIUSTINO FORTUNATO

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 164 del 6/05/2006 - TELEMATICA

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO -

telematica (ITALIA)

E

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS

CENTRALES RÓMULO GALLEGOS

Art. 1

L'Università degli studi Giustino Fortunato - telematica e Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos stipulano il presente accordo di cooperazione allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica.

Art. 2

Le parti si impegnano a collaborare per attuare in campi di reciproco interesse:

- progetti didattici e di ricerca comuni;
- corsi di formazione comuni;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti; | |
| | - organizzazione congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici; | |
| | - uso reciproco di mezzi utili alla ricerca scientifica; | |
| | - elaborazione comune di pubblicazioni scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici. | |
| | | |
| | | |

Art. 3

	Sulla base del presente accordo, i programmi operativi di collaborazione saranno preparati mediante incontri di delegati o rappresentanti delle due parti o per corrispondenza. I detti programmi, previo consenso delle due Università, potranno prevedere la partecipazione di altre unità scientifiche e di ricerca italiane e straniere.	
--	--	--

	Le fonti di finanziamento di detti programmi saranno rappresentate da contributi di ricerca o di differente provenienza, attribuiti alle due Istituzioni o ai relativi coordinatori o membri.	
--	---	--

Art. 4

	I programmi di ricerca bilateralmente prescelti	
--	---	--

saranno precisati in convenzioni attuative di

questo accordo di cooperazione culturale, e

dovranno contenere i seguenti riferimenti:

- l'esatta natura della ricerca proposta;

- i nomi delle scuole, istituzioni o centri

scientifici cui si svolgerà la ricerca e inoltre,

dei partecipanti ad essa, con l'indicazione dei

compiti ad essi attribuiti e del loro ruolo negli

enti di appartenenza;

- il nome dei responsabili della ricerca da ambo le

parti e il loro curriculum vitae;

- la distribuzione del lavoro tra i partecipanti di

ognuna delle istituzioni;

- la previsione della durata della ricerca e delle

spese necessarie per il suo svolgimento.

In rapporto ai punti suddetti i responsabili dei

progetti congiunti ogni anno presenteranno una

relazione alle autorità accademiche delle loro

Università.

Il resoconto dovrà, tra l'altro, contenere le

seguenti informazioni:

- i lavori pubblicati o una relazione sulle

ricerche svolte;

- le attività compiute nell'ambito del programma di

scambio e i risultati ottenuti;

- ogni altra attività condotta;

- un piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Art. 5

Le Università firmatarie si scambiano docenti, borsisti, studenti, laureati e dottorandi su basi di reciprocità nei campi di mutuo interesse scientifico ed accademico.

Il numero degli scambi previsti ed i campi di interesse saranno definiti sulla base di programmi specifici attuativi del presente accordo.

Art. 6

La scelta di ricercatori e borsisti sarà eseguita mediante consultazione reciproca, su proposta dell'una o dell'altra parte.

I candidati proposti da una delle parti saranno presentati all'altra in tempo utile a permettere bilateralmente l'esame delle candidature e l'espressione dell'eventuale gradimento.

L'approvazione finale delle proposte riguardanti i singoli candidati sarà manifestata 120 giorni prima della data programmata per l'inizio della visita.

Art. 7

Gli scambi degli studenti possono realizzarsi solo dopo che le Istituzioni partecipanti avranno dato l'assenso. Lo studente dovrà prioritariamente dimostrare la conoscenza della lingua straniera secondo le normative vigenti presso l'istituzione ospitante. Sei mesi prima che avvenga lo scambio, l'Università di origine comunicherà all'Università ospitante i nominativi degli studenti partecipanti, il loro campo di studi e la data di arrivo prevista.

Gli studenti sono soggetti ai regolamenti accademici dell'Università ospitante.

L'autorizzazione a sostenere esami presso l'Università ospitante e la specificazione dell'equivalenza dei corsi verrà concessa in base ai requisiti ed ai regolamenti dell'Università di origine.

Art. 8

Le parti attraverso le rispettive istituzioni competenti, provvederanno ad assicurare ai docenti, ai dottorandi, ai laureati e agli studenti ospiti le condizioni necessarie per un soggiorno proficuo e confortevole.

Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed

alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

Entrambe le Università si impegnano a ricercare finanziamenti ed altre forme di sostegno per gli studenti e docenti che parteciperanno allo scambio.

Art. 9

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di avvenuta sottoscrizione bilaterale.

Art. 10

Questo accordo resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà eventualmente proposto per il rinnovo su decisione bilaterale. L'eventuale cessazione di esso non interferirà sulla continuazione di progetti di ricerca in corso, che andranno portati a conclusione salvo diverso avviso maturato dalle due parti.

Art. 11

La controversia accademica sull'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà sottoposta

all'esame di una Commissione Accademica composta da
un rappresentante di ciascuna parte e uno scelto di
comune accordo.

Art. 12

Il testo dell'accordo viene redatto in due
versioni, una in inglese e l'altra in italiano,
ambedue fornite della stessa validità legale.

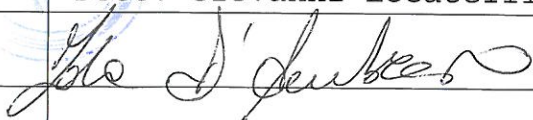
L'Università degli studi	La Universidad
Giustino Fortunato -	Nacional Experimental de
telematica	Los Llanos Centrales
	Rómulo Gallegos

Il Presidente del CdA

Rector

Dott. Giovanni Locatelli Dr. José Luis Berroterán

Núñez



Benevento, 7 maggio 2019